



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 34 DEL 10/04/2019

COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
"CANONICO ANTONINO CATALDO"**

TAVOLA N° 05

- Regolamento di gestione della casa di riposo

Partinico li 01-03-2019

Il R.U.P.
Dott.ssa Polizzi Salvatrice



Il Resp.le del settore n. 2
SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA
Ing. Nunzio Lo Grande

del 30/05/08
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
Dal 30/05/08 al 16/06/08

ALLEGATO N. 11
30-04-2008

COMUNE DI PARTINICO
UFF. ALBO PRETORIO

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Ufficio con prot. n. 1644 del 30/05/08. L'incaricato all'affissione

PROV. DI PA Partinico, li 16 GIU. 2008

REGOLAMENTO CASA DI RIPOSO "Can. Cataldo"

La Casa di Riposo comunale "Can. Cataldo" ubicata in viale Aldo Moro n. 47/49 e con sede legale presso il Municipio di Partinico, piazza Umberto I° n. 3, è una struttura residenziale per anziani di proprietà del Comune di Partinico e gestita dallo stesso Ente con una capacità recettizia di n. 40 posti letto fissati con decreto prefettizio n. 25996/3° 3.1. del 26/1/1974.

Il Comune, nella gestione della struttura, per l'erogazione di alcuni servizi necessari per il funzionamento alla Casa di Riposo ^{P.V.D.} ^{R.N.} avvale del regime di convenzione da parte di Ente esterno.

La Casa di Riposo "can. Cataldo" accoglie tutte le persone autosufficienti di età superiore ai 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini che, per scelta autonoma, preferiscono usufruire dei servizi della Casa di Riposo, nonché quelle persone anziane non autosufficienti che non sono più in grado di provvedere alle necessità personali quotidiane ed alla organizzazione del proprio tempo e delle relazioni.

La Casa di Riposo viene gestita dalla Direzione amministrativa della stessa, c.d. "unità operativa" con a capo un Responsabile di U.O., designato dal Funzionario Responsabile del Settore.

Art. 1 - Ammissibilità

Possono essere ammessi alla Casa di Riposo sia anziani residenti nel Comune di Partinico che anziani provenienti da altri Comuni del territorio nazionale.

Il Comune di Partinico, a mezzo il Responsabile della Struttura residenziale, provvede alle ammissioni degli ospiti nei limiti dei posti letto disponibili.

Non sono ammesse le persone che hanno bisogno di cure sanitarie continue e/o problemi di carattere psichico che siano incompatibili con la vita e le relazioni di una comunità.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione in Casa di Riposo

Possono essere ammessi in Casa di Riposo le persone titolari di pensione...

L'istruttoria delle richieste viene effettuata attraverso

- A) esame della documentazione;
- B) colloquio con il richiedente e/o visita domiciliare da parte dell'Assistente Sociale operante nella struttura;
- C) convocazione e colloquio dell'assistente sociale con i familiari.

Alla fine di tale istruttoria l'assistente sociale redigerà apposita relazione il cui esito è condizione per l'ammissibilità o meno del richiedente.

Art. 4 - Ammissione in Casa di Riposo

L'ammissione viene debitamente comunicata all'interessato il quale dovrà presentarsi alla Direzione della Casa nelle ore antimeridiane del giorno indicato sulla comunicazione stessa.

Al pensionato ammesso può essere concessa una proroga all'ingresso in Casa di Riposo di durata non superiore ai 5 giorni.

Il pensionato ammesso sarà tenuto in comunità per un periodo di prova di 10 gg al termine del quale, previa relazione dell'assistente, gli verrà confermata o meno l'ammissione.

L'ospite ammesso deve prendere visione del regolamento e sottoscriverlo per accettazione.

La Direzione predispone una cartella personale numerata con lo stesso numero di registrazione dell'ospite nell'apposito libro di matricola. In detta cartella va inserita tutta la documentazione anagrafica, ecc. dell'ospite, ivi inclusa la comunicazione di avvenuto ricovero e dimissioni da inoltrarsi nei modi e termini di legge al locale commissariato di Polizia di Stato.

Apposita cartella clinico-sanitaria verrà predisposta dall'addetto al servizio infermieristico e vistata dal medico di base, il quale periodicamente (con cadenza non superiore a due mesi e comunque ogni qualvolta si presenti la necessità) provvederà alla verifica della terapia, prescriverà gli esami clinici e di laboratorio che riterrà opportuni per il controllo della salute dell'ospite.

Art. 5- Assegnazione camere e corredo

L'assegnazione delle camere viene disposta dalla Direzione della Casa di Riposo.

I pensionati ammessi debbono presentarsi muniti di corredo personale, composto almeno dei capi essenziali di vestiario, pigiami invernali ed estivi, di biancheria personale in numero sufficiente e tale da assicurare il cambio giornaliero della stessa.

La Direzione della Casa di Riposo può richiedere l'integrazione del corredo personale qualora ritenga che lo stesso non è più sufficiente per le esigenze dell'ospite o che lo stesso debba essere sostituito perché logoro e usurato.

Fa parte del corredo personale anche una borsone, compresa anche una borsetta per i

Art. 10 – costo della retta e compartecipazione

L'ammontare della retta giornaliera, sia per gli ospiti autosufficienti che per quelli non autosufficienti, viene stabilita annualmente con apposita delibera di Giunta Municipale conformemente alle disposizioni di legge vigenti nella Regione Sicilia. Salvo successive modifiche, la compartecipazione al costo della retta annua da parte degli ospiti residenti nel comune di Partinico e autosufficienti, che non superano il tetto del reddito del proprio nucleo familiare, fissato dalle vigenti disposizioni di legge, viene stabilito nella misura pari al 50% del reddito complessivo dichiarato nel mod. ISE (e comprovato dalla documentazione che la Direzione della Casa di riposo riterrà utile per ogni ed eventuale verifica e che l'utente è tenuto ad esibire); per gli ospiti residenti nel comune di Partinico, e non autosufficienti, la quota di compartecipazione viene fissata nella misura del 70% del reddito valutato come al comma precedente.

Gli ospiti della Casa di Riposo non residenti nel comune di Partinico sono tenuti a pagare per intero il costo della retta annua, salvo eventuale convenzione con il Comune di residenza.

Art. 11 - Infrazioni e sanzioni disciplinari

Gli ospiti che non osservano le norme del presente Regolamento incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione
- b) dimissioni d'autorità

L'ammonizione è una lettera motivata di richiamo e viene inflitta per comportamenti poco dignitosi e rispettosi sia all'interno che fuori della Casa di Riposo.

Il provvedimento di dimissioni d'autorità viene adottato:

- a) per comportamento violento nei riguardi del personale, degli altri ospiti;
- b) per ubriachezza abituale e molesta;
- c) per comportamento od azioni che abbiano provocato grave turbamento nella comunità e che rendano incompatibile la permanenza dell'ospite nella Casa di Riposo;
- d) per aver ripetutamente violato le norme del presente regolamento.
- e) per morosità nei pagamenti oltre i tre mesi.

L'ospite a carico del quale sia stato adottato il provvedimento di dimissioni d'autorità non può più essere riammesso nella Casa di Riposo.

Art. 12 - Dimissioni volontarie

L'ospite può dimettersi dalla Casa di Riposo in qualsiasi momento. In tal caso deve lasciare una dichiarazione scritta di dimissioni, consapevole che dimettendosi potrà essere riammesso nella Casa di Riposo osservando la procedura amministrativa di ammissione.

Art. 13 - Permessi

L'ospite può richiedere, nell'arco dell'anno, un permesso ordinario non superiore ai trenta giorni, conservando il posto nella Casa di Riposo, con l'obbligo di pagare per intero la retta dovuta, o la quota di compartecipazione a carico dello stesso. L'ospite che dovesse perdurare in una assenza ingiustificata oltre i 30 gg concessi perde il diritto dell'ammissione e si intende dimissionario. Lo stesso comunque è tenuto a pagare la retta maturata fino alle dimissioni. L'impegno della retta a carico dell'ospite viene sospeso in caso di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni consecutivi.

Art. 14 - Assistenza

Direzione assicura l'Assistenza sociale ed infermieristica interna alla struttura residenziale, di concerto e sotto la supervisione dei medici di fiducia scelti dai singoli ospiti attraverso l'ASL; le visite sanitarie specialistiche e i farmaci non dispensati dal medico sono a carico dell'ospite. I familiari degli ospiti, in caso di ricovero ospedaliero, o nel caso in cui si renda necessario accompagnare fuori sede l'ospite per motivi sanitari o legali, sono tenuti a prestare la propria opera e assistenza, non assicurando l'ente tale servizio di accompagnamento. L'Ente, in caso di ricovero ospedaliero, non assicura il servizio di assistenza igienico personale, che resta a carico della struttura sanitaria e dei familiari. Nel caso in cui l'ospite non abbia familiari, l'Ente valuterà caso per caso le modalità di intervento per assicurare allo stesso l'assistenza necessaria.

Art. 15 - Spese funerarie

Le spese funerarie per ospiti deceduti sono a carico dei familiari. Qualora l'ospite non abbia parenti obbligati per legge, dette spese sono sostenute dall'Ente. Qualora ne esistano i presupposti la Direzione deve altresì redigere un verbale in cui devono essere elencati i valori e gli oggetti di proprietà dell'ospite deceduto e deve custodire gli stessi in attesa di consegnarli agli eventuali eredi secondo le normative vigenti e fatti salvi gli eventuali crediti.

